

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ordinanza di vendita delegata ex art. 591 bis c.p.c.

(Telematica asincrona – Pre-Cartabia)

R.G.E.I. n. 122/2019

In data odierna **22.10.2025** davanti al G.E. Dott. **LORENZO SANDULLI** sono presenti:
tramite collegamento da remoto il creditore procedente Avv. Donatella Di Martino in proprio.

Inoltre è presente il custode e professionista delegato, Avv. Fausto Di Bella.

E' presente anche il CTU Ing. Antonio Oliva;

Il creditore procedente e/o i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo chiedono la vendita del bene pignorato.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

assegna al procedente termine di 30 giorni per depositare avviso di ricevimento della notifica del pignoramento inviata all'esecutato e al custode per relazionare all'esito;
dato atto, riscontrata la completezza della documentazione depositata e riscontrato che sono stati tempestivamente eseguiti gli incombeni di legge; in particolare è stato verificato il compimento degli avvisi ex artt. 498, 599 e 569 c.p.c., come segue:

Destinatario	Costituito	Data di notifica pign. o avviso ex 498 c.p.c.	Modalità di notifica del pign. o dell'avviso ex art.498 c.p.c. (es. 140, a mani, ecc.)	Data di notifica decreto fissazione udienza	Modalità di notifica decreto fissazione udienza (es. 140, a mani, ecc.)
Debitore:	NO	01/03.07. 2019	POSTA	21.11.2019 25.08.2025	PEC Cancelleria

ritenuto, anche alla luce della recente modifica dell'art. 568 c.p.c. da parte del D.L. n. 83/2015, di stabilire il prezzo base del bene alla luce di quello delineato dal perito di ufficio sulla scorta di indagini ampie e corrette, e in esito a un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici, con la precisazione che la determinazione del valore degli immobili pignorati ai sensi dell'art. 568 c.p.c., rientra nei poteri esclusivi del giudice dell'esecuzione e che il giusto prezzo non necessariamente è

quello auspicato dalle parti, ma quello che il mercato oggettivamente crea (Cass., n. 9908/1998), e si forma a seguito di una vendita trasparente, basata su una partecipazione la più ampia possibile (e ciò è garantito dalla pubblicità) e più informata possibile, che sia in grado di mettere in competizione vari interessati;

ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati, con delega delle operazioni ex art. 591-bis c.p.c.;

visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita con le modalità dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del saldo prezzo;

tenuto conto che a far tempo dal 10.04.2018 tutte le vendite che saranno disposte dovranno svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art.569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura,

considerato che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate dai creditori ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

ritenuto di adottare il modello della vendita telematica asincrona regolato dall'art. 24 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32, nella quale i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente – professionista delegato – della procedura;

I. DISPONE

la vendita del compendio pignorato senza incanto, in via telematica con eventuale gara tra gli offerenti in modalità asincrona, quanto al lotto: UNICO

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. l'attuale professionista custode, già nominato con separato provvedimento, che vi provvederà quale referente della procedura presso la Sala degli Avvocati del Tribunale di Cassino, sede di via Tasso, o, alternativamente, presso il proprio studio, a sua discrezione, previa indicazione del luogo con relativo indirizzo nell'avviso di vendita.

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società Astalegale.net S.p.A. (www.spazioaste.it) che vi provvederà a mezzo del suo portale indicato nell'avviso di vendita, con autorizzazione ad accedere al conto unico cauzioni per le disposizioni e gli adempimenti di sua competenza.

DETERMINA

- di euro 500,00 in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/2015, quale ulteriore anticipo sui compensi;
- di euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;
- e di euro 500,00 quale ulteriore fondo spese, anche relativo all'assolvimento degli oneri bancari ed alle spese del gestore della vendita telematica e dei gestori della pubblicità sui siti internet indicati in ordinanza;

disponendo che il creditore procedente gli versi entro trenta giorni tali somme, avvertendolo che in caso di omesso versamento il professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ex art. 631 bis c.p.c., vale a dire di improcedibilità dell'esecuzione;

DISPONE

che in caso di mancata vendita entro **18 mesi da oggi** il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice affinché decida sul prosieguo; che, in caso di vendita, il professionista delegato trasmetta il fascicolo al G.E., unitamente alle bozze del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione, per la sottoscrizione del primo e per la fissazione dell'udienza di approvazione del secondo;

AUTORIZZA

Il professionista delegato ad operare sui conti corrente intestati alla procedura, in relazione a tutti i movimenti in entrata di sua competenza ed a tutti i pagamenti in uscita autorizzati dal giudice,

A tale fine il professionista delegato provvederà alla predisposizione ed alla sottoscrizione dei mandati di pagamento da inviare alla banca via PEC, unitamente al provvedimento che autorizza il pagamento, o da presentare direttamente alla filiale dell'istituto di credito incaricato dal Tribunale.

Inoltre, vengono autorizzati con la presente ordinanza, senza la necessità di un ulteriore provvedimento del giudice dell'esecuzione, il pagamento delle imposte connesse all'espletamento dell'incarico; la restituzione di parte del fondo spese all'aggiudicatario (previa liquidazione dei compensi del delegato da parte del giudice e deposito di rendicontazione nel fascicolo telematico); il pagamento degli oneri pubblicitari (diversi dalla pubblicazione sul portale) e il trasferimento dei fondi dal conto aperto presso l'UNICREDIT s.p.a., filiale Tribunale di Cassino, a quello aperto presso la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli s.c.p.a., filiale di Cassino, via Lombardia n. 70 (tel. 0776/21676). Autorizza, inoltre, il professionista delegato ad aprire il conto corrente partitario intestato alla procedura esecutiva, laddove non ancora aperto, presso la filiale di Cassino dell'istituto di credito BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de' Paoli s.c.p.a., trasmettendolo via PEC. In caso risultino già versate somme a favore della procedura sul conto corrente aperto in precedenza

presso l'UNICREDIT s.p.a., filiale del Tribunale di Cassino, lo autorizza a trasferire tali somme sul conto aperto in forza della presente ordinanza, sottoscrivendo l'apposito mandato.

FISSA INNANZI AL DELEGATO

Per il giorno che il delegato provvederà a comunicare mediante deposito di informativa nel fascicolo telematico, presso il proprio studio sito in Cassino (FR), Piazza Antonio Labriola n. 32, II Piano, la fase iniziale della vendita senza incanto ex art. 570 ss. c.p.c., in modalità telematica asincrona;

LOTTO UNICO

Prezzo base: euro 707.433,75

All'udienza come sopra fissata:

X in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo a base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;

qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

X in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara, in modalità telematica asincrona, sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta). In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c.

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

1. a verificare nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché l'adempimento degli incombeni ex art. 498 c.p.c.;
2. a fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla data odierna per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso di un quinto del precedente prezzo base (qualora il precedente

esperimento si sia effettivamente tenuto), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

3. a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti presso il luogo sopra indicato, per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;
4. alla ricezione, tramite il sistema telematico, delle buste contenenti le offerte;
5. all'apertura, presso il luogo sopra indicato, delle buste depositate telematicamente dagli offerenti, onerati del relativo collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche ed alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti comparsi; parti e creditori iscritti non intervenuti che, in alternativa, sono autorizzati sin da ora a partecipare alle operazioni di vendita senza incanto con modalità telematiche ex art. 20 co. 1, D.M. n. 32/2015;
6. all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
7. a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
8. in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, a riferirne immediatamente al giudice, e in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del giudice, a procedere egualmente all'esperimento di vendita;
9. alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;
10. ad avviare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo

17. della nuova vendita il delegato redigerà apposito avviso di vendita e di tale avviso darà comunicazione alle parti costituite ed al debitore, al fine di evitare successive contestazioni;

18. **antieconomicità della vendita:** (i) in ogni caso quando siano stati celebrati almeno tre tentativi di vendita ed il bene debba essere posto in vendita, nel quarto tentativo, ad un valore uguale o inferiore a ventimila euro il delegato NON fisserà ulteriori tentativi e rimetterà le parti innanzi al G.E.; (ii) la stessa condotta il delegato vorrà tenere qualora il bene, a prescindere dal numero di tentativi di vendita esperiti, debba essere posto nuovamente in vendita a un valore uguale o inferiore a quindicimila euro; (iii) la stessa condotta il delegato vorrà altresì tenere qualora siano stati esperiti sei tentativi di vendita;

19. **relazioni informative:** almeno 15 giorni prima di ogni vendita, successiva a quella appena sopra fissata, il delegato-custode dovrà redigere e depositare relazione al G.E. in cui pone in evidenza la descrizione del bene, l'ammontare dei crediti per cui si procede, il numero di vendite esperite, il prezzo ultimo di vendita ed il prezzo iniziale di vendita, la presenza di interessati, la effettuazione di visite, ed ogni altro elemento che consenta al G.E. di valutare quali siano le possibilità di collocazione del cespite sul mercato e di suggerire l'opportunità di effettuare il ribasso e la sua quantificazione;

20. **liberazione del bene:** quanto alla liberazione del bene il custode-delegato dovrà precisare:

- lo stato occupativo del bene;
- la data di emissione dell'ordine di liberazione o indicazione dei motivi che ne hanno motivato la mancata emissione.

DESCRIZIONE DEL BENE

- come da pagg. 32-33 della relazione di stima del 06.08.2025 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta; si precisa che sono presenti oneri condominiali ammontanti alla data del 6.8.2025 ad euro 10.324,12.

II. CONDIZIONI DI VENDITA E CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita formato dal delegato, secondo il modello pubblicato sul sito del Tribunale, dovrà avere il seguente contenuto.

[A] DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame e per la vendita;

qualora la data finale per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 del giorno non festivo immediatamente precedente;

- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente oppure il suo procuratore legale, cioè l'Avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; le offerte depositate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

"Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati.

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. [...] Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta.

1. [...].

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica.

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15 - Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia.

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente".

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente

l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Cassino;

d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita;

e) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);

f) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN - o codice simile - composto da 30 caratteri alfanumerici, devono essere indicati solo i numeri, l'uno di seguito all'altro, e non le lettere, i caratteri speciali o i trattini);

g) gli indirizzi previsti dall'art. 12, commi 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decriptata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o

gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo che viene stabilito nel modo seguente: valore inferiore a euro 50mila euro 500,00; valore inferiore a 100mila euro 1.000,00; valore inferiore a 200mila euro 2.000,00; valore superiore a 200mila euro 5.000,00; il tutto da inserirsi nell'avviso di vendita a pena di inefficacia. Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente in un giorno festivo al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

Per l'emissione del decreto di trasferimento, nel medesimo termine l'aggiudicatario dovrà, inoltre, versare sui conti della procedura un anticipo sulle spese di registrazione e trasferimento pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (si ribadisce che tali termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto), nonché produrre al Custode-delegato visure ipocatastali aggiornate.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

13

10.2. agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., l'aggiudicatario si dichiara edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti;

[B] DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI.

da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

[C] ULTERIORI AVVISI ED INFORMAZIONI

1. In base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. Si informano gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario-delegato alla vendita e al gestore della vendita.

III. PUBBLICITA'

Della vendita sarà data, cumulativamente, pubblica notizia:

1. a cura del professionista delegato mediante inserimento della presente ordinanza e dell'avviso di vendita, che lo stesso deve redigere ex art. 591 bis c.p.c., sul portale del Ministero della Giustizia, area **"Portale delle vendite pubbliche" (PVP), almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.**

Si ricorda al professionista delegato che in base alle specifiche tecniche ministeriali che regolano la pubblicità sul PVP i siti internet per poter avviare la pubblicazione sul sito web sono obbligati ad attendere il c.d. flusso dati ministeriale inerente alla vendita in questione, considerando che questo è propedeutico all'attività di monitoraggio effettuata dal Ministero della Giustizia sulle pubblicazioni effettuate sui siti di pubblicità previsti all'art. 490 co. 2 c.p.c.;

2. a cura della società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. (e-mail pubblicazione@astegiudiziarie.it, telefono 0586/20141, fax 0586/201431) almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita mediante:

- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e di copia della relazione dell'esperto stimatore, con allegate planimetrie e almeno 5 foto del compendio pignorato, in versione privacy sul sito internet www.astegiudiziarie.it, anche tramite l'applicazione (APP) per apparecchi elettronici "Aste Giudiziarie", e sul sito istituzionale del Tribunale di Cassino www.tribunalecassino.it;

- inserimento dei lotti in vendita sulla cd. "Vetrina Immobiliare Permanente" accessibile da Astegiudiziarie.it e Reteaste.it;

- pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sulla versione digitale del periodico quindicinale specializzato "Aste Giudiziarie" - Edizione Nazionale;

3. a cura della società Astalegale.net s.p.a. (e-mail procedure.cassino@astalegale.net ; telefono 0362/90761) almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita:

- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e di copia della relazione dell'esperto stimatore, con allegate planimetrie e almeno 5 foto del compendio pignorato, in versione privacy sul sito internet www.astalegale.net, anche tramite l'applicazione (APP) per apparecchi elettronici "Astalegale";

- pubblicazione sui siti internet www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com e www.publicomonline.it di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, insieme alla indicazione che

4. a cura della società Edicom Finance s.r.l. (e-mail info.cassino@edicomsrl.it, telefono 041/5369911, fax 041/5351923) almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita:

- pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita e di copia della relazione dell'esperto stimatore, con allegate planimetrie e almeno 5 foto del compendio pignorato, in versione privacy sul sito internet www.asteannunci.it, anche tramite l'applicazione (APP) per apparecchi elettronici "GPS Aste";
- pubblicazione sui siti internet www.asteavvisi.it e www.rivistaastegiudiziarie.it di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, insieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, ed unitamente al link ovvero alla indicazione dei siti ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva".

5. Il professionista delegato dovrà presentare personalmente la richiesta alle società incaricate per gli adempimenti pubblicitari sopra indicati ai punti 2, 3, e 4, almeno 60 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, in modo da consentire che la pubblicazione abbia una durata minima di 45 giorni come disposto dal presente provvedimento. All'esito del primo esperimento di vendita, il professionista comunicherà il giorno stesso alle società sopra incaricate ed alla Cancelleria l'esito dell'esperimento di vendita; dette società aggiorneranno quindi la pubblicità; analogamente, il professionista e la società sopra incaricate effettueranno le medesime attività all'esito di ogni ulteriore esperimento di vendita.

6. La richiesta di pubblicazione e la relativa documentazione potrà essere inviata dal professionista delegato tramite i contatti sopra indicati o tramite invio telematico mediante la funzionalità disponibile nell'area riservata presente sui siti www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net e www.asteanunci.it e, per quanto riguarda Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., anche tramite consegna al suo referente presente presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari. Le società provvederanno a fornire al professionista delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione. Contestualmente all'invio della richiesta di servizi, il professionista dovrà trasmettere alle Società anche le contabili

di avvenuto pagamento dei servizi da svolgere a cura delle stesse (Aste Giudiziarie Inlinea, Astalegale.net e Gruppo Edicom S.p.A.) e ciascuna società emetterà una fattura quietanzata, precisando che le richieste per le quali non sarà effettuato il pagamento in tempo utile per la pubblicazione non saranno lavorate dalle società di servizi.

7. Nelle sopra indicate pubblicazioni su internet, in considerazione del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 7.2.2008, non dovrà essere riportato alcun riferimento alle generalità e/o agli altri dati personali comunque idonei ad identificare il debitore e/o eventuali soggetti estranei alla procedura esecutiva (in particolare si raccomanda di espungere dalla documentazione utile ai fini della pubblicazione su internet almeno i seguenti dati: i) generalità, dati anagrafici e personali della parte debitrice; ii) generalità, dati anagrafici e personali dei parenti del debitore e/o dei confinanti e/o di soggetti comunque estranei all'esecuzione; iii) generalità, dati anagrafici e personali dei conduttori del bene; iv) date di nascita e di morte dei soggetti sopra indicati; v) le fotografie raffiguranti e/o contenenti espliciti riferimenti a persone da cui sia possibile risalire ai sopra indicati dati personali).

8. Il professionista delegato, inoltre, entro 7 giorni dall'emissione dell'ordinanza di vendita avrà cura di comunicare detto provvedimento al seguente indirizzo pec della BCC Terra di Lavoro: astetelematichetribunaledicassino@cert.bccterradilavoro.it

IV. DELEGA

il medesimo professionista agli adempimenti successivi alla aggiudicazione e dispone che lo stesso si attenga, nello svolgimento dell'incarico, alle seguenti indicazioni:

- formata copia del verbale di aggiudicazione, il delegato, se tali informazioni non risultino dagli atti, provvederà ad informarsi presso l'aggiudicatario in ordine al regime patrimoniale della famiglia se coniugato, alla sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fiscali e alle modalità di pagamento del prezzo, con particolare riferimento alla possibilità di mutuo, depositando in Cancelleria, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, apposita istanza mediante modulo reperibile sul sito del Tribunale;
- il professionista delegato provvederà quindi ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti, verificando presso la banca l'effettivo accredito dell'importo; quindi, entro sette giorni dal pagamento, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, redigerà la bozza del decreto di

trasferimento e la trasmetterà al Cancelliere, da sottoporre alla firma del G.E., unitamente, se richiesto dalla legge, al certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;

- a seguito della firma del decreto da parte del G.E. e dell'attribuzione allo stesso di un numero di repertorio (e prima della trasmissione all'Ufficio del Registro), il delegato ne estrarrà copia autentica per gli adempimenti relativi alla trascrizione nei Registri Immobiliari;
- all'esito degli adempimenti relativi alla registrazione del decreto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate, effettuata a cura della Cancelleria, e degli adempimenti relativi alla trascrizione nei Registri Immobiliari, il professionista delegato provvederà ad estrarne copia autentica da inviare all'acquirente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia della nota di trascrizione;
- nelle more avrà altresì provveduto al deposito presso il competente Ufficio della copia del decreto di trasferimento e della relativa nota di trascrizione, previo pagamento della relativa tassa; trascorso il tempo necessario, ritirerà presso la Conservatoria il duplo di tale nota per l'inserimento nel fascicolo. Il delegato avrà anche provveduto alle formalità necessarie – ivi compreso il versamento – per la cancellazione dei gravami;
- il delegato provvederà infine agli adempimenti necessari per la voltura catastale, ivi compreso il pagamento del relativo importo. Quando possibile la voltura verrà eseguita unitamente alla trascrizione del decreto; altrimenti sarà effettuata dopo la registrazione del decreto previa esibizione di copia dello stesso;
- se per la redazione del progetto di distribuzione sia stata nominata persona diversa dal delegato, quest'ultimo comunicherà al consulente per la formazione del progetto di distribuzione l'importo degli oneri per la cancellazione dei gravami.

DELEGA

Il medesimo professionista per la formazione di bozza del progetto di distribuzione e dispone che lo stesso si attenga, nell'esecuzione dell'incarico, alle seguenti indicazioni:

- nella medesima udienza di aggiudicazione del bene inviterà tutti i creditori a presentare, entro giorni 60 dall'udienza, le note di precisazione del credito con indicazione delle modalità di pagamento e delle necessarie coordinate bancarie, precisando che il conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente al creditore, con esclusione dei difensori o di terzi. Il modulo sarà sottoscritto personalmente dalle parti, con l'autentica di firma da parte dell'avvocato;

- inviterà, inoltre, i creditori ipotecari a presentare, ove non ancora avvenuto, copia della nota di iscrizione, nonché, in caso di mutuo con restituzione rateale, il piano di ammortamento; inviterà altresì i creditori che intendano far valere un privilegio con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. ex art. 2776 c. 2 e c. 3 cod. civ., a documentare l'esito infruttuoso della esecuzione mobiliare, avvisandoli che, in mancanza, il credito sarà considerato chirografario; il professionista invierà analogo invito a mezzo fax o posta elettronica ai creditori intervenuti ma non comparsi all'udienza;
- tra le spese in prededuzione il professionista delegato considererà il compenso del custode giudiziario e degli altri ausiliari del giudice; gli oneri relativi alla cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche e alla volturazione catastale se posti a carico della procedura;
- il delegato, in prossimità dell'udienza fissata per l'esame del progetto di distribuzione, richiederà, alla Banca ove è depositato il ricavo della vendita, l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi sino alla data della udienza e delle spese di chiusura del conto;
- il professionista redigerà quindi il progetto di distribuzione e, una volta redatto, egli provvederà ad inviarlo, almeno 15 giorni prima dell'udienza, ai creditori ed al debitore, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile;
- almeno cinque giorni prima dell'udienza il professionista delegato trasmetterà il progetto di distribuzione con i documenti allegati al giudice dell'esecuzione, tra i quali le dichiarazioni in ordine alle modalità di pagamento debitamente compilate con l'indicazione delle somme a ciascuno spettanti sulla base del progetto di distribuzione predisposto; nel trasmettere al giudice il progetto di distribuzione e gli allegati, a formare due distinti fascicoli: uno contenente copia del progetto di distribuzione e modulo per il verbale di udienza; l'altro contenente la seconda copia del progetto di distribuzione e le dichiarazioni dei creditori in ordine alle modalità di pagamento prescelte;
- qualora il creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 del TUB abbia incassato somme non dovute, il delegato predisporrà altresì ordine di restituzione delle somme non dovute nei confronti del creditore.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite ed agli ausiliari e, se il debitore non è costituito, inviandogli un messaggio pec presso la cancelleria stessa;

Si notifichi a cura del creditore più diligente ai creditori iscritti non intervenuti.

Cassino li, 22 Ottobre 2025

Il G.E. Dott. Lorenzo Sandulli